



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA – CONDONO EDILIZIO – DEMANIO MARITTIMO



VARIANTE SUPPLETIVA ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

N° 1 Registro concessioni
Foglio n. 19 Anno 2021

Prot. n. 02349 del 19.01.2021

Ditta: "Ristora S.r.l." con sede legale in Pontecagnano Faiano in via Mar Ionio, 223 – P.IVA: 05358880655.

Legale rappresentante: RAGO Pasquale nato a Salerno il 22.07.1986 C.F.: RGAPQL86L22H703K e residente in Pontecagnano Faiano alla via Palinuro, 27.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(nominato con Decreto Sindacale n. 23 del 01.10.2020)

VISTE le note prot. n. 32783 del 20.08.2020 e n. 36605 del 17.09.2020 con cui la ditta "Ristora S.r.l." con sede legale in Pontecagnano Faiano in via Mar Ionio, 223 – P.IVA: 05358880655, ha presentato domanda per Concessione demaniale marittima suppletiva per variazioni al contenuto della Concessione demaniale marittima n. 11 del 20.06.2014;

VISTA la documentazione integrativa richiesta da questo Ufficio con nota prot. n. 36744 del 18.09.2020, e trasmessa dalla ditta "Ristora S.r.l." con note acquisite al protocollo n. 36605 del 17.09.2020 e n. 36938 del 21.09.2020;

VISTO l'art. 36 Codice della Navigazione e art. 24 del suo Regolamento di esecuzione;

VISTO l'art. 59 del D.P.R. 616 del 24 luglio 1977, con il quale venivano delegate alle regioni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, con il quale vennero identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni;

VISTA la legge n. 59/97 relativa alle competenze sul demanio marittimo;

VISTO il D. Leg.vo n. 112 del 31/3/1998 art. 3, 7° comma ed art. 105, comma II, lett. L);

VISTO il D. Leg.vo n. 96 del 30/03/1999 artt. 40, 41 e 42;

VISTA la delibera di G.R.C. n. 1392 del 30 marzo 1999 riguardante la classificazione delle aree demaniali marittime;

VISTA la delibera di G.R.C. n. 3744 del 14 luglio 2000 di delega delle funzioni in materia di demanio marittimo;

VISTO il D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, coordinato con legge di conversione n. 494 del 4 dicembre 1993;

VISTO il D.M. n. 342 del 5 agosto 1998;

VISTO l'art. 8 della L.R. n. 1/72;

VISTO l'art. 10 della L. n. 88 del 16/03/2001;

VISTA la Legge quadro del 05/02/1992 n. 104;

VISTO l'art. 19 del Decreto Legislativo n. 374/90 relativo agli aspetti doganali;

VISTA la Circolare n. 120 del 24 Maggio 2001 recante le linee guida per l'esercizio delle funzioni in materia di



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

demanio marittimo;

VISTA la delibera di C.C. n. 38 del 20/10/2000 di recepimento della delega Regionale delle aree Demaniali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 395 del 28/03/2006 recante "Indirizzi operativi in materia di demanio marittimo";

VISTA Legge n. 194/2009 art. 1 – comma 18 così come modificato dall'art. 1 – comma 291 della Legge n. 147/2013, che fissa il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto in scadenza entro il 31/12/2015 prorogandolo al 31/12/2020 (cfr art. 10 Legge 88/2001).

VISTO il Decreto Legislativo n. 85 del 28 Maggio 2010 di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della Legge 5 Maggio 2009, n. 4 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 11 Giugno 2010 al n. 134;

VISTE le note dell'Agenzia del Demanio prot. n. 2009/8113/FCAM e n. 2009/8114/FCAM del 17/04/2009, nelle quali si chiarisce che le opere ritenute di difficile rimozione o inamovibili, sono soggette ad approvazione obbligatoria del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, nonché dall'Agenzia stessa, mentre le concessioni riguardanti aree scoperte, aree occupate con impianti di facile rimozione, non incidendo stabilmente sugli aspetti proprietari, non necessitano obbligatoriamente del preventivo parere dell'Agenzia del Demanio, ma rientrano nelle competenze di gestione ordinaria degli Enti delegati;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 18/07/2013 di recepimento di dette linee operative;

VISTA la Concessione Demaniale marittima n. 11 del 20.06.2014, con decorrenza dal 01/06/2014 al 30/09/2019, rilasciata alla ditta "Il Trifoglio S.r.l.", relativa ad un arenile ad uso pubblico destinato alla sola posa di ombrelloni e sedie a sdraio per mq 500 circa e 50 ml fronte mare, sito alla località Magazzino del Comune di Pontecagnano Faiano, identificato in catasto al foglio di mappa n. 9 part. IIe n. 272 e 546;

VISTA la Proroga e l'Autorizzazione al Subingresso n. 10 del 25.06.2020, rilasciata ai sensi della legge 30.12.2020 n. 145 art. 1 comma 682 e successivi e art. 46 del Codice della Navigazione R.D. n. 327/42, con cui è stato autorizzato il subingresso a favore della ditta "Ristora S.r.l." come sopra identificata, e prorogata fino al 31.12.2033, la Concessione demaniale marittima n. 11 del 20.06.2014;

CONSIDERATO:

- Che per la ditta "Ristora S.r.l." si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di capacità giuridica (requisiti di ordine generale) previsti dall'art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., richiesti ai fini dell'esercizio della concessione e precisamente:

- Visura camerale documento n. NOV/3819/2020/CSA0016 estratto dal Registro Imprese in data 14.10.2020;
- Certificato del Casellario Giudiziale del 15.10.2020 n. 4219197/2020/R, per il sig. Rago Pasquale;
- Verifica del requisito di regolarità fiscale di cui all'art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rilasciato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno – Ufficio Territoriale di Salerno, assunto al Protocollo dell'Ente in data 27.10.2020 n. 42354;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex articolo 39 D.P.R. 14.11.2002 N. 313) assunto al Protocollo dell'Ente in data 10.12.2020 n. 48746;
- DURC on-line prot. INAIL_25273597 data richiesta 07.12.2020 scadenza validità 06.04.2021, da cui si rileva che la ditta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
- Che ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., è stata consultata la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ed è stata inoltrata richiesta di informazione antimafia, mediante inserimento dei dati della ditta "Ristora S.r.l.", C.F. e P.IVA: 05358880655, prot. n. PR_SAUTG_Ingresso_0048727_20200422;
- Che alla data odierna, dalla consultazione telematica della B.D.N.A., lo stato della suddetta richiesta risulta



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

"in istruttoria";

- Che, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nel caso di specie, si procede al rilascio del presente provvedimento, anche in assenza dell'informazione antimafia, con la precisazione che lo stesso è soggetto a condizione risolutiva, come di seguito specificato;
- Che il sig. Pasquale Rago sopra generalizzato, dichiara di essere a conoscenza che il presente atto è soggetto a condizione risolutiva, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 92 del D. lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- Che è stato pubblicato avviso prot. n. 40475 del 14.10.2020, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. DPR 358/1952 della suddetta domanda di Concessione demaniale marittima suppletiva per variazione al contenuto della concessione demaniale, per un periodo di giorni 20, presso l'Albo Pretorio on-line n. 1785 del 14.10.2020 e sul sito internet del Comune di Pontecagnano Faiano link "in evidenza", nonché presso l'Albo Pretorio della Capitaneria di Porto di Salerno, inviato con nota Prot. n. 40490 del 14.10.2020, e che non sono state presentate osservazioni in merito;
- Che la Direzione Interregionale per le Regioni Campania e Calabria – Ufficio delle Dogane di Salerno, relativamente al progetto di variante della Concessione demaniale marittima di che trattasi, ha rilasciato ai sensi dell'art. 19 del D. L.vo n. 374/90 e della vigilanza doganale, l'Autorizzazione doganale n. 20518 del 07.07.2020, acquisita al Protocollo dell'Ente in data 21.09.2020 al n. 36938;
- Che la ditta "Ristora s.r.l." con nota assunta al Protocollo dell'Ente in data 17.09.2020 al n. 36605 ha trasmesso dichiarazione a firma del legale rappresentante sig. Pasquale Rago, ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000, con cui chiarisce che *"le opere previste in variante, quali punto ristoro, spogliatoi e servizi, sono pertinenti all'attività turistico-ricettiva a servizio della clientela dell'Hotel, esercitata dalla soc. Ristora s.r.l. proprietaria dell'Hotel Ancora."*;
- Che la ditta "Ristora s.r.l." con nota assunta al Protocollo dell'Ente in data 29.12.2020 al n. 50962 ha trasmesso dichiarazione a firma del legale rappresentante sig. Pasquale Rago, ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000, relativa al numero dei propri dipendenti ed alla non assoggettabilità della ditta agli obblighi di cui alla legge n. 68/99;
- Che la ditta "Ristora s.r.l." è in regola con i pagamenti del canone demaniale e dell'addizionale regionale, in quanto con nota prot. n. 46002 del 20.11.2020 ha regolarmente trasmesso:
 - la copia dei Mod. F24 attestante il pagamento del canone demaniale per l'anno 2020 pari ad € 362,45;
 - la copia del bonifico di pagamento del 20.11.2020 attestante il pagamento dell'addizionale regionale al canone demaniale per l'anno 2020 per € 90,48;

C O N C E D E

Al sig. **RAGO Pasquale** nato a Salerno il 22.07.1986 C.F.: RGAPQL86L22H703K e residente in Pontecagnano Faiano alla via Palinuro, 27, in qualità di Legale Rappresentante della società "Ristora S.r.l." con sede legale in Pontecagnano Faiano in via Mar Ionio, 223 – P.IVA: 05358880655, la concessione demaniale marittima suppletiva in variazione al contenuto della concessione demaniale marittima n. 11 del 20.06.2014, relativa all'area demaniale in concessione di 500,00 mq (area scoperta -arenile: 292,73 mq – area coperta con occupazioni di facile rimozione: 207,27 mq), fronte mare 50,00 ml, sita alla località Magazzino del Comune di Pontecagnano Faiano, identificato in catasto al foglio di mappa n. 9 part.ile n. 272 e 546, antistante la struttura alberghiera denominata "Hotel Ancora".

La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio marittimo ad uso turistico e ricreativo, avrà la stessa durata della Concessione originaria n. 11/14, prorogata con provvedimento n. 10 del 25.06.2020, fino al 31.12.2033.

In virtù della presente variazione suppletiva e del comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il canone demaniale per l'anno 2021 è pari a € 2.500,00,



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

PROVINCIA DI SALERNO

mentre l'addizionale regionale del 25% in ragione annua, ai sensi della L.R. n. 1/72 e s.m.i., è pari a € 625,00;

Come previsto dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la Circolare n. 120 del 24.05.2001, la prima rata del canone, da versare prima della consegna della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

I canoni sono maggiorati annualmente dall'Indice Istat per gli anni successivi al primo.

La presente concessione si rilascia alle condizioni che seguono:

- Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati e quindi consegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Comunale, salvo che intenda rinnovare la presente concessione.
- Il Comune avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dall'art. 42 del Codice della Navigazione e comunque con le modalità previste dalla Legge.
- Parimenti il Comune avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse in corso.
- Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato su intimazione scritta dal Comune, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa.
- In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni 10 (dieci) nell'albo Pretorio del Comune.
- Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione in caso di mancato rinnovo che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, il Comune avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Comunale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.
- Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale dell'esatto adempimento degli oneri e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.
- Il concessionario non potrà eccedere i limiti di area assegnata, né variarli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa e/o nei beni pertinenziali concessi al personale della Giunta Regionale -



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

PROVINCIA DI SALERNO

Settore Demanio Marittimo OO.MM. e Porti, dell'Amministrazione Comunale – Ufficio Demanio Marittimo, dell'Amministrazione Finanziaria, della Capitaneria di Porto e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

- Ai sensi dell'art. 47 lett. d) del codice della navigazione, è prevista la decadenza della concessione demaniale, per omesso pagamento del canone, anche relativamente ad una sola annualità non pagata. Il mancato pagamento del canone concessorio include anche i casi di inesatto o parziale adempimento dello stesso.

La presente concessione è subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti ulteriori condizioni speciali:

1 - Ai fini di quanto indicato al primo comma delle condizioni generali sopra riportate, il concessionario, qualora intenda rinnovare la presente licenza di concessione, è invitato a far pervenire la relativa istanza prima della sua scadenza allo scopo di consentire all'Amministrazione concedente di procedere in tempo utile al rilascio della nuova concessione.

2 - La presente concessione è rilasciata ai soli fini della occupazione di suolo demaniale marittimo per l'uso sopra riportato, e pertanto, non esime il titolare dal munirsi di ogni altra autorizzazione o concessione prescritta dalle norme in vigore. L'esecuzione delle opere progettate è condizionata al rilascio di Permesso a costruire o autorizzazione edilizia o altro titolo abilitativo, rilasciato dal Comune ed all'acquisizione di ogni altro nulla-osta prescritto in base alla legislazione vincolistica cui dovesse essere assoggettata l'area in oggetto, nonché alla osservanza di ogni onere ed obbligo ad essa connesso e consequenziale (pagamento dei vari contributi, conformità delle opere al progetto approvato, ecc.), ai sensi delle vigenti normative.

3 - Il Concessionario, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente concessione nonché per la copertura delle spese per lo sgombero dell'area alla decadenza e/o alla revoca della concessione, ha provveduto a prestare la Cauzione per l'anno 2021 di € 5.000,00 pari al doppio del canone demaniale previsto per l'anno 2021, per mezzo di polizza fidejussoria rilasciata dal SIB Serie EE n. 9280 che gli sarà restituita svincolata al termine della concessione, sempre che egli abbia adempiuto tutti gli obblighi derivanti dalla stessa. Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse, per qualsiasi motivo, prelevare somme da detta cauzione, il concessionario presta fin d'ora il suo incondizionato consenso affinché tale prelievo possa essere effettuato senza che occorra alcun provvedimento da parte della Autorità Giudiziaria. Il concessionario assume, inoltre, formale e tassativo impegno ad integrare la cauzione nell'originario importo, entro quindici giorni dalla notifica della relativa ingiunzione. Il Concessionario si impegna, inoltre, fin dalla data di rilascio della presente, a provvedere in caso di revoca della fideiussione (ovvero della polizza assicurativa) o qualora essa non sia rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario o in titoli di stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito, per essere vincolata fino al termine della concessione.

4 - Il concessionario dichiara di essere edotto di tutte le disposizioni emanate dai competenti Uffici relativamente ai servizi militari, doganali, sanitari ed ogni altro servizio di interesse pubblico.

5 - Il concessionario si impegna a pagare il canone nei termini previsti dall'art. 3, comma 1, lettera B), del D.L. 5.10.1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.12.1993, n. 494 e s.m.i., salvo diverse disposizioni normative vigenti in materia; nonché ogni conguaglio anche se la licenza è scaduta e non più rinnovata.

6 - Il concessionario si obbliga ad assicurare le strutture di pertinenza alla concessione con polizza a favore dell'Amministrazione Comunale contro i danni da fulmini e da incendi, salva la facoltà da parte sua e dell'Amministrazione di estenderla a danni di altra natura, nonché contro la responsabilità civile (art. 23 Reg. C.N.). L'ammontare dell'assicurazione è fissata in relazione al valore dei manufatti che verrà indicato dall'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

PROVINCIA DI SALERNO

7 - Il Concessionario, almeno una volta l'anno e comunque prima dell'esercizio dell'attività, deve effettuare la verifica delle varie strutture di sostegno del compendio, per accertarne la funzionalità statica, allo scopo di salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Resta a carico del concessionario medesimo ogni responsabilità civile e penale connessa all'esercizio dell'impianto.

8 - Il concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese, sino allo scadere della concessione e nelle more dell'eventuale rinnovo della stessa, all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, tale da assicurare in qualsiasi momento il regolare esercizio delle stesse. Qualora si rendessero necessari lavori di manutenzione straordinaria questi ultimi potranno essere eseguiti dopo la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

9 - Il concessionario deve gestire direttamente la concessione e non può farsi sostituire da altri;

10 - Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente concessione le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.

11 - La decorrenza della presente concessione non produce effetti riguardo ai fatti verificatisi in epoca anteriore al suo rilascio e non pregiudica, in ogni caso le posizioni giuridiche soggettive dei terzi.

12 - Il concessionario è tenuto a curare permanentemente la sorveglianza ed il mantenimento del buon regime della zona demaniale concessa ivi compreso, la pulizia della propria spiaggia o area demaniale marittima e di specchio acqueo occupata e di quella limitrofa per 20 mt. lineari a destra e sinistra e per la sua profondità fino alla battigia.

13 - Il concessionario è tenuto a curare ed osservare tutte le disposizioni dei competenti uffici relativi ai servizi sanitari, militari e/o altro servizio di pubblico interesse.

14 - Fermo restando il disposto dell'art.49 C.N. e dell'art. 31 del relativo Reg. di Esec., tutte le opere costruite dal concessionario e tutte le opere di non facile rimozione, restano acquisite allo Stato, nei casi di revoca, scadenza o decadenza della concessione senza alcun compenso o rimborso salvo la facoltà dell'Autorità concedente di ordinare la demolizione dello stesso con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. Il concessionario è tenuto ad effettuare, inoltre, la manutenzione delle opere demaniali, la sostituzione delle stesse per danni subiti per effetti di erosione o per qualsiasi altra causa di natura accidentale, fermo restando che il concessionario è comunque tenuto a prendere le misure atte ad assicurare la pubblica incolumità subito dopo i danni ed a ripristinare le opere dopo l'accertamento di detti danni.

15 - Il concessionario assume in particolare l'obbligo:

- Di curare all'inizio della stagione balneare la revisione e la manutenzione degli impianti stessi che debbono essere oltre che igienici e decorosi anche di ragionevole dimensione, lasciando al massimo libera la vista al mare (rimuovere tutte le opere mobili dello stabilimento, palafitte comprese, al termine della stagione balneare. Installare tutto il complesso balneare con strutture interamente smontabili, in assoluta conformità nelle dimensioni e nella forma rappresentata dai grafici e con materiali di cui alla relazione tecnica);

- Dotare l'attività di almeno n. 1 bagnino, che dovrà sovrintendere all'area in concessione, nonché delle attrezzature per il salvataggio dei bagnanti previste dalle apposite Ordinanze di balneazione, emesse dalla Capitaneria di Porto;

- La presente concessione prescinde dalla possibilità di utilizzazione conseguenti agli accertamenti di eventuali inquinamenti. Pertanto, qualora la zona di mare antistante l'area demaniale marittima in concessione, non fosse autorizzata alla balneazione, l'area stessa dovrà essere adibita esclusivamente a SOLARIUM e/o a fini elioterapici nonché per l'eventuale offerta dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande per il tempo libero all'area aperta, se ciò non è vietato dalle competenti autorità sanitarie;

- Nella zona di mare prospiciente l'arenile in concessione deve essere realizzato un corridoio ad uso



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

PROVINCIA DI SALERNO

pubblico per consentire l'arrivo e la partenza delle unità da diporto. Detto corridoio deve avere le seguenti caratteristiche: lunghezza mt. 50,00, larghezza mt. 20,00, delimitazione mediante gavitelli bianchi collegati tra loro con sagoma tarozzata, individuazione dell'imboccatura del corridoio mediante gavitelli muniti di bandiera bianca;

- A cura del personale addetto al salvataggio nella suddetta zona di mare deve essere vietata la balneazione, la sosta e l'ormeggio a qualsiasi natante. Inoltre nella zona di mare fino a Mt. 100 dalla battigia non è consentita alcuna forma di navigazione se non quella per imboccare il corridoio di atterraggio o di uscita dello stesso e deve essere delimitata con gavitelli di colore rosso sormontati da bandierine dello stesso colore per tutta la lunghezza del fronte mare prospiciente l'area in concessione, con esclusione del fronte mare impegnato dal corridoio di atterraggio e di uscita;

16 - Il concessionario è tenuto a lasciare sempre libera la fascia di spiaggia adiacente la battigia, di ampiezza non inferiore a mt. 5,00, misurata con riferimento al medio marino estivo, destinato al pubblico transito. La predetta zona non può essere in alcun modo occupata con opere, anche se mobili, con sedie ombrelloni e barche ad eccezione di quelle destinate al salvataggio.

17 - Il concessionario si obbliga a consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione.

18 - Il concessionario si obbliga a compilare il modello D1 (se mai compilato) e D2 con i relativi allegati concernenti le istanze per il rilascio e rinnovo delle concessioni Demaniali Marittime nelle forme previste dal Decreto n. 260/D2 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 Maggio 2002.

19 - La presente concessione viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e deve intendersi, comunque, a titolo provvisorio e si intenderà decaduta, in toto e/o in parte a seguito dell'approvazione del piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo (PUAD) di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modifiche in Legge 4 dicembre 1993, n.494, laddove l'area demaniale data in concessione dovesse trovare diversa disciplina nei detti redigendi Piani. La decadenza della Concessione si verificherà ipso iure a causa della riscontrata incompatibilità con le previsioni del PUAD, senza che il concessionario potrà accampare diritti indennitari e/o risarcitori di sorta, salvo la restituzione della quota parte del canone per l'annualità in corso e la restituzione della cauzione, verificandone la possibilità di vincolo. Tali previsioni vigono anche in caso di Ordinanze Sindacali in ordine agli aspetti turistico - ricreativo dell'area demaniale.

Fa parte integrante della presente concessione demaniale la documentazione di seguito elencata, trasmessa con note prot. n°36938 del 21.09.2020, a firma del tecnico incaricato ing. Domenico Puglia iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno al n. 60/B:

1. - Elaborato unico: Relazione tecnica - Grafici con superfici - Grafici stato di fatto - Grafici stato di progetto - Particolari delle strutture;
2. - Modello di domanda D1;

Per quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si fa riferimento agli obblighi ed alle prescrizioni di cui alla concessione demaniale marittima n. 11 del 20.06.2014, alla Proroga n. 10 del 25.06.2020, valide fino al 31.12.2033, nonché alle Ordinanze di balneazione in corso di validità.

La presente concessione è subordinata inoltre, alle successive determinazioni e/o Decreti del Superiore Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nonché dell'Agenzia del Demanio, ed è subordinata alla Delibera di Giunta Regionale n. 395 del 28/03/2006 recante "Indirizzi operativi in materia di demanio marittimo".

La presente concessione viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e per il periodo innanzi indicato, ovvero fino al 31.12.2033 ed è vigente nelle more di approvazione del Regolamento comunale.



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

Si precisa che:

- il Comune di Pontecagnano Faiano si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di procedere al rilascio del presente provvedimento anche in assenza dell'informazione antimafia;
- qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, che saranno comunicati da parte della Prefettura/U.T.G., questo Ente applicherà la clausola risolutiva e procederà alla revoca del presente atto, ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- il Concessionario ha l'obbligo di corrispondere allo Stato, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della concessione demaniale in essere, il canone demaniale marittimo calcolato in base alla normativa vigente;
- il mancato pagamento di una rata del canone demaniale comporta la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47 lett. d) del Codice della Navigazione;
- il mancato pagamento del canone dovuto, entro 15 giorni dalla scadenza (15 settembre), comporterà l'applicazione degli interessi legali a partire dal 16° giorno fino alla data del versamento.

Il presente atto:

- dovrà essere registrato all'Agenzia delle Entrate di Salerno con le rituali modalità previste per la registrazione delle concessioni demaniali marittime e sarà valido ad avvenuta registrazione;
- è parte integrante della Concessione demaniale marittima n. 11 del 20.06.2014, ed ad essa allegato quale parte integrante e sostanziale e con la conferma di tutti gli obblighi e prescrizioni in esse contenute;

Il concessionario con la sottoscrizione della presente,

- si impegna a comunicare eventuali cambiamenti che si dovessero verificare nella composizione societaria titolare della concessione demaniale o altre circostanze concernenti il bene dato in concessione;
- di approvare espressamente la premessa, le condizioni particolari da 1 a 19, nonché ogni altra condizione imposta nella presente concessione ed in quella originaria n. 11 del 20.06.2014;
- è obbligato e si impegna a corrispondere, le differenze dei canoni dovuti, determinati o determinabili ai sensi della normativa vigente e futura, ciò anche in caso di cessazione del rapporto di cui alla presente concessione, a semplice richiesta della Amministrazione e con gli interessi legali dalla data del presente atto. Viene, altresì, precisato che il canone imposto è a titolo provvisorio e potrà subire variazioni ad opera delle Amministrazioni Finanziarie dello Stato competenti, cui il presente atto viene rimesso a tale specifico scopo. In ogni caso il canone definitivo non può superare di 100 (cento) volte quello corrisposto in via provvisorio;
- dichiara di essere a conoscenza che il presente atto è soggetto a condizione risolutiva, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- elegge il proprio domicilio in Pontecagnano Faiano alla Via Mar Ionio, 223 - tel. 089 2025289 – PEC: ristoracoop@pec.it.

La presente è valida a tutti i fini di Legge ad avvenuta registrazione.

Pontecagnano Faiano lì, 19 gennaio 2021

Per accettazione:

Il Concessionario
RISTORA srl
Ristoro S.r.l.
Via Mar Ionio, 223
84098 Pontecagnano
P.IVA 05358880655



Il Responsabile del Settore
ing. Maurizio Pisaturo



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPSA UT SALERNO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 645
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 19/01/2021 REGISTRATO IL 03/03/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 0034455

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 05358880655 RISTORA S.R.L.
ID. TELEMATICO: TE321L000645000KB

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
1550	450,00
TOTALE	650,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.

1 - 05358880655
2 - 00223940651

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE

1 001 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1 2